

N. R.G. 272-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 272-1/2023 rg. PU da

GRAZIANO GIOVANNINA, nata a _____, C.F.

GRZGNN54A43H579P e residente in

SURÀ ROSSANA, nata a _____, C.F. SRURSN73L57A944L residente a

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 18 novembre 2023, Graziano Giovannina e Surà Rossana hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento).

L'istanza è stata legittimamente proposta con un ricorso congiunto da entrambe le ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, che al I comma prevede che "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*", indentificando, al II comma, quali



membri della stessa famiglia, “*oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75*”.

Nel caso di specie, tra le ricorrenti, oltre ad intercorrere un rapporto di parentela, per cui Giovannina Graziano è madre di Rossana Surà, vi è altresì la condivisione della principale causa di sovraindebitamento, giacché, come anche attestato dal Gestore della Crisi, lo stesso è da ascrivere alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario fondiario (per il quale residua un credito pari ad euro al 5.09.2022) per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione, di cui ad oggi le ricorrenti risultano comproprietarie nella misura di $\frac{3}{4}$ per Giovannina Graziano e $\frac{1}{4}$ per Rossana Surà.

Sussiste, inoltre, la competenza del Tribunale di Bologna *ex art. 27 CCI*, avendo una delle due ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b): infatti, pur mancando nell’art. 66 CCI l’indicazione di un criterio per l’individuazione del foro competente quando il ricorso sia unitariamente proposto da familiari residenti in circoscrizioni diverse, questo Tribunale ritiene consentita la scelta per uno dei fori – nel caso di specie Bologna o Ravenna, stante la residenza di Rossana Surà a Conselice (RA) e di Giovannina Graziano a Bologna – che sarebbero rispettivamente competenti, laddove le procedure fossero avviate separatamente.

L’art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell’insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell’art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l’art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l’OCC nella propria relazione “*esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all’art. 14ter l. 3/2012 in materia



di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, o meglio, della relazione dell'OCC, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi Dott. Dante Loris Romeo, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che le ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c, CCI) atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Daniele Loris Romeo, le ricorrenti sono gravate da un importante debito in comune verso

per euro , a titolo di mutuo ipotecario fondiario contratto per l'acquisto di un immobile sito in San Pietro in Casale (BO), oltre che da debiti minori che ciascuna ha verso ; a fronte di quest'esposizione debitoria, le ricorrenti sono proprietarie soltanto del suddetto immobile (acquistato nel 2007 per euro , che costituisce l'entità principale dell'attivo messo a disposizione della procedura, e



percepiscono rispettivamente una pensione per un importo complessivo di euro (con riferimento a Giovannina Graziano) e una pensione di circa euro (con riferimento a Rossana Surà), da destinare quasi del tutto al proprio mantenimento. Ne deriva che le ricorrenti non sono in grado, con le loro sostanze, di far fronte ai debiti di cui sono gravate, versando quindi in condizione di sovraindebitamento.

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto le debitorie, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che le ricorrenti siano comproprietarie, Giovannina Graziano per la quota di $\frac{3}{4}$ e Rossana Surà per la quota di $\frac{1}{4}$, dell'immobile per il cui acquisto è stato contratto il mutuo fondiario, che consiste in un fabbricato a uso abitativo sito in San Pietro in Casale (BO); di un terreno attiguo (di 15 mq); della comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato e in particolare della corte attigua ad esso. Non risultano, invece, beni mobili registrati di proprietà delle ricorrenti. Quanto ai beni mobili, risulta esclusivamente l'arredo dell'abitazione familiare. Con riferimento ai rapporti finanziari, Giovannina Graziano risulta titolare di un rapporto di conto corrente BancoPosta presso Poste Italiane S.p.A., che presenta un saldo pari ad euro (in data 2.10.23); e di una Carta Postepay Paywave con saldo in data 2.10.2023 pari ad euro. Rossana Surà è titolare di un libretto di risparmio postale con saldo in data 5.10.2023 pari ad euro.

Entrambe le ricorrenti non risiedono più nell'abitazione familiare, ma vivono presso appartamenti condotti in locazione, siti per Giovannina Graziano in Bologna e per Rossana Surà in Conselice (RA).

Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.



Allo stato, considerate la congruità delle spese mensili allegate dalle ricorrenti – consistenti mensilmente, per Giovannina Graziano, in: canone di locazione ed oneri condominiali per complessivi euro 510,00; utenze; TARI;

; contributi regolarmente rivolti a favore della figlia Surà Rossana e documentati in atti; per quest'ultima, invece, le spese attengono al canone di locazione condiviso con il compagno (euro 225,00),

(circa euro 140,00); all'acquisto di beni di prima necessità (stimate in circa euro 400) – può dunque essere lasciata a Giovannina Graziano la somma mensile netta di euro per dodici mensilità mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori. A Rossana Surà dovrà essere lasciata l'intera somma percepita mensilmente, ammontante attualmente ad euro . Si precisa che, laddove la liquidazione del cespite immobiliare consentisse di realizzare un importo corrispondente al presumibile valore di mercato, tali disposizioni sarebbero oggetto di revoca in quanto verrebbe meno la necessità di acquisire oltre al ricavo della vendita dell'immobile anche una parte del reddito percepito da una delle due debentrici istanti ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio.

Con riferimento all'ammontare del passivo, inoltre, va precisato che, stante il chiaro tenore letterale del disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione; viceversa, le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata, non essendo menzionate dalla norma, né necessarie per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (cfr. Tribunale di Torino n. 220 del 2.08.2023).

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Va poi considerato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di cui all'art. 1, I comma, CCI di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *“l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale”*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281 II comma CCI, in cui si



consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura.

Rispetto alle previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale, tuttavia, vi sono alcune differenze: a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l'esdebitazione sia dichiarata d'ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore; b) in secondo luogo, l'art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere l'esdebitazione *“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente”*, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore i tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione *“a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”*, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa” (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it).

Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione nelle due procedure inducono effettivamente a ritenere che, mentre la chiusura della liquidazione giudiziale consente al debitore in ogni caso di domandare l'esdebitazione, qualsiasi sia il momento in cui la stessa interviene, anche se anteriore ai tre anni, diversamente nella procedura di liquidazione controllata la chiusura anticipata (ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non potrebbe permettere al debitore di ottenere l'esdebitazione. È interesse, dunque, del debitore mantenere aperta la procedura per almeno tre anni, anche nei casi in la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente. Ed invero, se fosse possibile chiudere la procedura prima del decorso dei tre anni, il debitore – non ancora esdebitato – *“si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale”* (cfr. Trib. Padova citata). Facendo invece coincidere la durata minima con il triennio necessario a ottenere la verifica dei presupposti per l'esdebitazione, il debitore risponderà dei debiti della massa solo con l'attivo appreso alla procedura (sempre che possa essere esdebitato). È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Liquidatore potrà apprendere la quota dello stipendio che supera quanto necessario per il mantenimento delle ricorrenti per tre anni. Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile.



Al riguardo va osservato che Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *“di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale norma, dunque, permette – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCI, facente riferimento all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti *“destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.”* Tale coordinamento impone – secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire – la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo di coloro che sono iscritti non solo - stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCI – *“nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”*, ma anche – in considerazione del carattere generale della previsione contenuta all'art. 356 CCI, all'Albo dei soggetti *“destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”*, (cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno 10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023).



Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di:

GRAZIANO GIOVANNINA, nata a C.F.

GRZGNN54A43H579P e

SURÀ ROSSANA, nata a C.F. SRURSN73L57A944L residente a

nomina

Giudice Delegato il dott. Maurizio Atzori;

nomina

Liquidatore il dott. Dante Loris Romeo, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex



art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;

- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;



autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, con esclusione dell'autovettura targata _____ che deve ritenersi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. d) CCI;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità delle ricorrenti GIOVANNINA GRAZIANO e ROSSANA SURA' rispettivamente la somma mensile netta di euro _____ ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarle al proprio mantenimento in base alle spese che le ricorrenti ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano;

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 21.11.2023

Il Giudice Relatore
Maurizio Atzori

Il Presidente
Michele Guernelli

